



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Fallimenti e altre procedure concorsuali

I giudici delegati,

richiamate le precedenti circolari del 9 e del 18 marzo 2020;

dato atto dell'entrata in vigore del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, contenente "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

evidenziato che il predetto testo normativo, in lettura combinata con il precedente d.l. 18/2020 (richiamato all'art. 36 del d.l. 23/2020, ai fini del differimento all'11 maggio 2020 del termine del 15 aprile 2020 ivi previsto), impone, per il periodo compreso tra il 16 aprile e l'11 maggio 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze fissate (salve le eccezioni espressamente previste) e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e, in generale, dei termini procedurali (indipendentemente, quindi, dalla circostanza che in essi siano o meno calendarizzate udienze nel periodo di riferimento, per come espressamente chiarito nella relazione illustrativa al d.l. 18/2020);

ritenuto di dover dare indicazioni operative ai curatori, non rientrando le procedure concorsuali tra quelle trattabili in forza dell'art. 83 dl 18/2020 e, conseguentemente, dell'art. 36 dl 23/2020;

ritenuto, altresì, di dover dare indicazioni per le vendite competitive – ex art. 107 co 1 lf - in programma fino all'11 maggio 2020;

osservato, infatti, che alla luce della lettera e della ratio dei provvedimenti normativi richiamati in epigrafe, essi devono intendersi riferiti a tutte le vendite formalizzate (che siano state programmate con modalità sincrona mista o asincrona), nonché ai termini per la presentazione delle offerte;

ritenuto, allo stato, di poter disporre solo per il periodo "cuscinetto" sopra indicato, dovendosi attendere, per il periodo successivo, le linee guida dei capi dell'ufficio a cui rinvia lo stesso d.l. 18/2020 (non modificato, in parte qua, dal d.l. 23/2020);

DISPONGONO

ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati:

In relazione alle vendite calendarizzate per il periodo 16 aprile / 11 maggio 2020:

- 1) tutte le vendite previste nel periodo indicato – salvo quanto esposto al punto 10 - dovranno intendersi revocate: alla luce, infatti, dei meccanismi pubblicitari che stanno alla base della vendita competitiva e della necessità di non mutare le condizioni di vendita per tutto l'espletamento della procedura, non è possibile operare, puramente e semplicemente, un differimento delle operazioni di vendita, che richiederebbe, comunque, la reiterazione degli adempimenti pubblicitari e impedirebbe il pari trattamento tra offerenti analogici e offerenti telematici, non consentendo il sistema la ricezione di buste telematiche per le aste rinviate; devono essere revocate anche le vendite calendarizzate per data successiva all'11 maggio 2020, ma con termine per offerte destinato a scadere nel periodo di sospensione dei termini, come disposto dal d.l. 23/2020 (in lettura combinata con il d.l. 18/2020);
- 2) le vendite ricadenti nel periodo di sospensione (o quelle rispetto alle quali ricade nel periodo di sospensione il termine per la presentazione delle offerte) dovranno essere riprogrammate a cura del curatore in data successiva al 1° luglio 2020, alle stesse condizioni di cui alla vendita revocata;
- 3) la revoca dovrà essere pubblicizzata con gli stessi canali usati per la pubblicità dell'avviso di vendita;
- 4) in relazione alle vendite revocate il curatore è autorizzato alla restituzione ai soggetti che abbiano già presentato offerte in cartaceo delle cauzioni già versate: a tal fine, il curatore, ricevuta comunicazione del presente provvedimento, provvederà immediatamente all'apertura delle buste ricevute, contattando di seguito gli offerenti al domicilio indicato per la restituzione delle cauzioni (che potrà avvenire successivamente all'11 maggio 2020 o anche antecedentemente se siano garantite condizioni minime di sicurezza imposte dai provvedimenti nazionali e regionali di contenimento dell'emergenza sanitaria in atto, secondo la prudente valutazione del curatore). Di tale operazione verrà redatto verbale che sarà depositato su PCT con **dati oscurati** dei nominativi degli offerenti e dei numeri degli assegni riconsegnati. Per la restituzione delle cauzioni versate in telematico il delegato seguirà il medesimo procedimento con la collaborazione del gestore della vendita, che con il presente provvedimento viene autorizzato alla relativa verifica e alla restituzione di eventuali bonifici ricevuti;
- 5) in relazione alle vendite revocate il curatore non accetterà buste contenenti offerte;
- 6) ove siano state previste forme di pubblicità su quotidiani cartacei e le stesse siano ancora in corso, il curatore contatterà con urgenza il gestore al fine di bloccare le pubblicazioni;

7) per la riprogrammazione della vendita in data successiva al 1° luglio 2020 il curatore non necessita di specifiche autorizzazioni, salvo l'intervento del giudice per la prenotazione a debito del PVP o per l'eventuale accollo all'erario delle spese rientranti nel campo di applicazione dell'art. 146 DPR 115/2002;

8) le vendite calendarizzate successivamente all'11 maggio 2020 e rispetto alle quali i termini per la presentazione delle offerte siano destinati a scadere successivamente alla predetta data, potranno essere allo stato mantenute e i curatori potranno curare i relativi adempimenti pubblicitari; sarà cura dell'ufficio fornire nuove istruzioni ai curatori alla luce di eventuali provvedimenti organizzativi adottati dal capo dell'ufficio ai sensi del citato dl 18/2020;

9) le vendite non ancora fissate in esecuzione del programma di liquidazione saranno programmate in periodo successivo al 1° luglio 2020;

10) le vendite non formalizzate, ad esempio mediante invito ad offrire o con manifestazione di interesse, ove già autorizzate dal GD, potranno continuare a svolgersi con modalità telematica o con modalità che consentano, comunque, il rispetto di tutte le misure precauzionali adottate a livello governativo per fronteggiare il contagio da Covid-19;

In relazione, in generale, **alle altre attività del curatore/commissario giudiziale/liquidatore:**

1) sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili, nonché gli inventari, sino all'11 maggio 2020, salve ragioni di urgenza non procrastinabili;

2) è sospesa, per l'intero periodo indicato e fino al 30 giugno 2020, l'attuazione degli ordini di liberazione (anche sulla base di quanto disposto dall'art. 103, u.c., d.l. 18/2020);

3) sono sospesi, dal 9 marzo all'11 maggio 2020 i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati in qualsiasi forma, che riprenderanno a decorrere dal 12 maggio successivo;

4) il curatore/commissario/liquidatore potrà continuare a compiere tutte le attività gestorie del proprio ufficio che non comportino contatti con il pubblico (ad esempio, deposito di istanze, operatività sul conto della procedura ecc) e che, comunque, possano essere svolte in condizioni di sicurezza adottate a livello governativo per fronteggiare il contagio da Covid-19;

5) i curatori la cui ultima relazione ex art. 33 (co I o co. V) l.f. è stata depositata in data antecedente al 15.1.2020 sono invitati a depositare relazione semestrale aggiornata che, oltre alle indicazioni su 1. stato della procedura; 2. attivo realizzato 3. prospettive di realizzazione attivo, 4. giudizi pendenti, 5. passivo accertato, 6. eventuale presenza di ulteriori domande di ammissione al passivo 7. giudizi

pendenti. 8. riparti parziali effettuati. 9. operazioni compiute e rendiconto di gestione
10. conclusioni, con anche indicazione delle ragioni che impediscono la chiusura del fallimento e la
previsione in ordine ai tempi di chiusura della procedura, presenti anche, in testa alla relazione ed in
risalto, espressa indicazione dell'attivo disponibile presente sul C/C-libretto all'attualità e
dell'esistenza o meno del Comitato dei Creditori.

6) in relazione ad attività soggette a termini procedurali, il curatore farà applicazione del comma 2
dell'art. 83 del d.l. 18/2020, ai sensi del quale "Ove il decorso del termine abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è
computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o
l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto";

7) per il periodo successivo all'11 maggio 2020 sarà cura dell'ufficio dare nuove istruzioni ai
curatori.

Si comunichi all'ordine degli avvocati e dei commercialisti.

Cosenza, 13.4.2020

I Giudici delegati